

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

18 – 770 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 23-3469 DEL 2/2/2012 E S.M.I.-
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.**

SOCIETÀ: Eco Eridania S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Pian Masino n. 103/105 – 16011 Arenzano (GE)

SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – 10042 Nichelino (TO)

P.IVA: 03033240106

POS. n. 020770

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i. è stata rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Mentana 1, nel Comune di Nichelino;
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 6-4540 del 13/2/2015 si è preso atto dell'intervenuta variazione di titolarità dell'AIA che è stata assunta, in virtù del medesimo provvedimento, dalla Società Eco Eridania S.p.a.;
- in data 1 gennaio 2015, per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino, che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- successivamente l'AIA è stata aggiornata con D.D. n. 74-15199 del 14/5/2015 e con D.D. n. 89-10260 del 13/4/2016 per modifiche non sostanziali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 5/10/2016, la Società Eco Eridania S.p.a. ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 40/98 e s.m.i., relativamente ad alcune modifiche dell'installazione in oggetto consistente:
 - nell'ampliamento della superficie di stoccaggio e contestuale riorganizzazione del lay out;
 - nell'aumento della capacità di stoccaggio;
 - nell'inserimento di nuovi codici CER nell'elenco delle tipologie autorizzate;
 - nella proposta di modifica di una prescrizione relativa alle modalità di impilamento dei rifiuti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 90-35254 del 22/12/2016 l'intervento di ampliamento è stato escluso dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Nel provvedimento sono

riportate alcune indicazioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali da effettuare nel successivo iter autorizzativo ed alcune prescrizioni per la realizzazione ed il monitoraggio in fase di esercizio dell'intervento a progetto;

- in data 29/12/2016, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 151781, la Eco Eridania S.p.a. ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'installazione oggetto di AIA, ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota del 9/1/2017, di prot. C.M.T. n. 1567, il Servizio in intestazione ha informato la Eco Eridania S.p.a. circa la propria intenzione di procedere all'aggiornamento dell'atto autorizzativo, come previsto dalla normativa vigente. Con la medesima nota è stata, quindi, data comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Società Eco Eridania S.p.a. relativamente all'installazione di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino, sulla base del quadro normativo vigente, si configurano come varianti non sostanziali. Le stesse, infatti, non rientrano nella definizione di cui all'art. 5 comma 1 lett. *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli interventi proposti dalla Eco Eridania S.p.a. sono stati sottoposti alla preventiva fase di verifica di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. e con D.D. n. 90-35254 del 22/12/2016 sono stati esclusi dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Il provvedimento contiene alcune indicazioni da seguire per la redazione della documentazione progettuale, a cui la Società ha dato puntuale riscontro nella comunicazione trasmessa. Nel provvedimento sono contenute, inoltre, alcune prescrizioni e condizioni per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto a seguito delle modifiche previste, che si provvede a rendere parte integrante del presente provvedimento di aggiornamento;
- le modifiche comunicate non variano la categoria di appartenenza dell'installazione che ricade nella tipologia di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero installazioni in cui si effettua l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi per un quantitativo superiore a 50 Mg. Dalla data di rilascio dell'AIA, inoltre, non sono intervenute modifiche nei documenti BRef utilizzati come riferimento per verificare la corrispondenza tra quanto attuato presso l'installazione e le BAT di settore. In merito si ritiene ancora attuale quanto a suo tempo dichiarato dal gestore;
- con specifico riferimento alle singole modifiche comunicate l'istruttoria svolta ha evidenziato quanto segue:
 - in merito all'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio, lo stesso è accompagnato da un'estensione delle superfici da destinare a tale scopo, ricavate da una porzione di capannone precedentemente adibita a magazzino. Quest'ultima attività, come dichiarato dal rappresentante della Società nella seduta di Conferenza dei Servizi del 23/11/2016, non verrà più svolta presso l'installazione oggetto di AIA.

L'ampliamento proposto non altera la finalità originaria dell'installazione che resta principalmente

destinato allo stoccaggio di rifiuti di origine sanitaria, anche a rischio infettivo, in buona parte depositati direttamente su mezzi per il loro avvio a smaltimento/recupero, senza attività di manipolazione o travaso. Le modalità di gestione di tali rifiuti sono individuate nel D.P.R. 254/2003 che costituisce norma tecnica speciale in materia: presso l'impianto sono in atto delle procedure ormai consolidate che offrono sufficienti garanzie circa una sicura gestione di questa tipologia di rifiuti.

- per quanto riguarda l'inserimento di alcune tipologie di rifiuti nell'elenco di quelle autorizzate, la Società ha motivato tale richiesta con la necessità di soddisfare le esigenze del proprio parco clienti, serviti secondo una logica di microraccolta. Le nuove tipologie di rifiuti richieste non rendono necessarie cautele diverse da quelle già messe in atto dalla Società per la gestione di quelle autorizzate. Non si ravvisano, pertanto, elementi ostativi all'accoglimento della richiesta: le nuove tipologie vengono, quindi, inserite nell'elenco di quelle autorizzate nell'ambito del presente provvedimento;

- in merito alla prescrizione riportata al punto 3.8) dell'AIA vigente, la Società ha proposto che venga modificata consentendo la possibilità di stoccare i rifiuti liquidi sopra un bacino di contenimento anche sovrapponendo i contenitori fino ad un massimo di tre file, purchè gli stessi siano parte di un unico collo. Il collo potrà essere costituito da un contenitore plastico rigido o da una pedana sulla quale verranno riposti i contenitori opportunamente regettati con cellofan.

Tale modalità di stoccaggio è prevista dal D.M. 161/2002 che individua, tra l'altro, alcune modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e può considerarsi applicabile, quale norma tecnica di riferimento, anche all'attività oggetto del presente atto. Nello stoccaggio dei contenitori su più file dovrà essere assicurata la stabilità dei contenitori evitandone la caduta che potrebbe compromettere la loro integrità o causare rischi per gli addetti. Sulla base del quadro normativo vigente ed adottando le cautele sopra esposte si ritiene di poter accogliere quanto richiesto;

- l'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel mese di maggio 2016. Dalle relazione trasmessa con nota del 8/9/2016, di prot. C.M.T. n. 103825, non emergono violazioni alle prescrizioni impartite con l'AIA, né sono state segnalate dall'Agenzia problematiche di natura tecnica o gestionale;

- nell'ambito dell'istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica di VIA il Comune di Nichelino, con proprio parere prot. n. 30947 del 22/11/2016, ha formulato alcune osservazioni di cui si terrà conto nella redazione del presente provvedimento. In particolare, oltre a richiamare i principi generali di tutela che dovranno essere seguiti dal gestore nell'esercizio dell'attività, il Comune rileva la necessità di effettuare una campagna di rilevazioni acustiche, redatta da tecnico abilitato, da svolgersi ad ampliamento avvenuto.

In merito il provvedimento di esclusione dalla fase di VIA di cui alla D.D. 90-35254 del 22/12/2016, tra le prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio, prevede l'effettuazione di una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte. In recepimento di quanto richiesto dal Comune e già indicato nel provvedimento in materia di VIA, con il presente atto si prescrive l'effettuazione di una campagna di misura del rumore entro sei mesi dalla data di attuazione delle modifiche cui si

riferisce il presente provvedimento¹;

- nella documentazione allegata alla comunicazione del 29/12/2016, di prot. C.M.T. n. 151781, la Società ha dichiarato di aver provveduto ad inoltrare al Comando dei Vigili del Fuoco apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi del D.P.R. 151/2011 e di aver provveduto ad una sua modifica che contempla anche le ultime variazioni comunicate. Si prende atto di quanto dichiarato e si demanda, nel merito, alle valutazioni del Comando dei Vigili del Fuoco per competenza;
- anche a seguito delle variazioni comunicate, dall'installazione non si originano scarichi di acque reflue industriali, né emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione. Le modifiche non variano, inoltre, le superfici scolanti dell'impianto e pertanto è ancora valido il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche a suo tempo approvato con D.D. n. 301-42939 del 25/11/2014;
- la Eco Eridania S.p.a. ha redatto la relazione di screening ai sensi del DM 272/2014 di cui si è preso atto con D.D. n. 89-10260 del 16/4/2016;

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- l'aumento dei quantitativi stoccati rende necessaria l'integrazione delle fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, che dovranno essere prestate entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto. L'aumento dei quantitativi autorizzato con il presente provvedimento è subordinato all'accettazione di dette garanzie da parte del Servizio in intestazione;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Società Eco Eridania S.p.a. con propria nota del 29/12/2016, di prot. C.M.T. n. 151781, e descritte dettagliatamente nelle premesse;
- aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA rilasciato con D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i. al fine di adeguarne il contenuto alle variazioni intervenute così come riassunto

¹ Per data di attuazione si intende la data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Servizio Scrivente che consente l'aumento dei quantitativi stoccati in impianto. Le altre variazioni sono efficaci a decorrere dalla data di emanazione del presente atto.

nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, siano trasmesse idonee integrazioni alle fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata. L'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio autorizzato con il presente atto è subordinato all'avvenuta accettazione di dette integrazioni da parte del Servizio in intestazione;
- far salve le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.D. n. 90-35254 del 22/12/2016;
- far salvo, per le parti non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Società Eco Eridania S.p.a. con propria nota del 29/12/2016, di prot. C.M.T. n. 151781, e descritte dettagliatamente nelle premesse;
2. di aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA rilasciato con D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i. al fine di adeguarne il contenuto alle variazioni intervenute così come riassunto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, siano trasmesse idonee integrazioni alle fidejussioni già prestate a garanzia degli

obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata. L'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio autorizzato con il presente atto è subordinato all'avvenuta accettazione di dette integrazioni da parte del Servizio in intestazione;

4. di far salve le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.D. n. 90-35254 del 22/12/2016;
5. di far salvo, per le parti non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 23/01/2017

RM

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 23 Gennaio 2017

dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Servizio

SEZIONE 2 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO

La presente sezione sostituisce interamente la sezione 2 del provvedimento n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i..

La tabella riportata nel seguito elenca i rifiuti di cui è autorizzato il conferimento presso l'installazione. Tutte le tipologie sotto elencate possono essere sottoposte alle seguenti operazioni di gestione rifiuti con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

D15 - deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione);

R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione).

2.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Codice CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
060404*	rifiuti contenenti mercurio
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
080201	polveri di scarti di rivestimenti
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
090104*	soluzioni di fissaggio
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100704	altre polveri e particolato
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
120117	residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130802*	altre emulsioni
150106	imballaggi in materiali misti

Codice CER	Descrizione
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160307*	mercurio metallico
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie e accumulatori
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
180108*	medicinali citotossici e citostatici
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	medicinali citotossici e citostatici
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200125	oli e grassi commestibili

2.2) MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER		Capacità di stoccaggio	
			Descrizione	m ³	Mg
E1A	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati su mezzi	180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	360	25
		180108*	medicinali citotossici e citostatici		
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*		
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
		180207*	medicinali citotossici e citostatici		
		180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*		
E1B	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati come previsto al punto 3.5)	180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	360	25
		180108*	medicinali citotossici e citostatici		
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*		
		180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
		180207*	medicinali citotossici e citostatici		
		180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207*		

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER Descrizione		Capacità di stoccaggio	
				m ³	Mg
E3	Rifiuti liquidi pericolosi su bacino di contenimento	060404*	rifiuti contenenti mercurio	30	30
		060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		
		070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri		
		070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
		070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
		080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
		090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		
		090104*	soluzioni fissative		
		090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore		
		130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
		130802*	altre emulsioni		
		160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		
		180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
		180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
E4	Rifiuti liquidi non pericolosi su bacino di contenimento	060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	30	30
		180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106*		
		180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108*		
		200125	oli e grassi commestibili		

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER		Capacità di stoccaggio	
		Descrizione		m ³	Mg
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra	020104	rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	Cumulativa con E5 Vedi pag. successiva	Cumulativa con E5 Vedi pag. successiva
		060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		
		080201	polveri di scarti di rivestimenti		
		080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		
		090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		
		090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		
		100704	altre polveri e particolato		
		120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		
		120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116		
		150106	imballaggi in materiali misti		
		150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		
		160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		
		160604	batterie alcaline (tranne 160603)		
		160605	altre batterie e accumulatori		
		161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici diversi da quelli di cui alla voce 161103		
		180101	oggetti da taglio		
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue(tranne 180103)				
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni (ad. esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)				
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite				

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	CER		Capacità di stoccaggio	
		Descrizione		m ³	Mg
E5	Rifiuti solidi pericolosi a terra su pedane di contenimento	060404*	rifiuti contenenti mercurio	110	14
		060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		
		061302*	carbone attivo esaurito (tranne 060702)		
		070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
		080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
		080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		
		100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		
		150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
		150202*	assorbenti, materiali filtranti, inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		
		160211*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
		160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		
		160307*	mercurio metallico		
		160601*	batterie al piombo		
		160602*	batterie al nichel cadmio		
		160603*	batterie contenenti mercurio		
		180108*	medicinali citotossici e citostatici		
		180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici		
		180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
180207*	medicinali citotossici e citostatici				
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278

www.cittametropolitana.torino.it

2.3) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E CAPACITÀ MASSIMA DI DEPOSITO

L'installazione è costituita da due capannoni adiacenti, di struttura speculare tra loro. L'accesso è al civico 1 di Via Mentana. A sinistra rispetto all'ingresso, in area esterna, sono posizionati una pesa ed un portale per il rilevamento della radioattività. In un'apposita area ricavata all'interno del parcheggio mezzi, anch'esso posto sul lato sinistro rispetto all'ingresso, è presente un container per la messa in quarantena di rifiuti contenenti radioattività residua accidentalmente conferiti in impianto. Nella medesima area è installato un distributore di carburante ad uso aziendale, con relativa piazzola e relativo sistema di raccolta delle acque meteoriche.

All'interno dei capannoni sono state ricavate 6 aree di stoccaggio rifiuti aventi le caratteristiche dettagliate nella tabella di cui al precedente punto 2.2), raffigurate nella planimetria generale stato di progetto datata set.2016, allegata alla comunicazione di aggiornamento del 29/12/2016, di prot. C.M.T. n. 151781 .

All'interno di ciascun capannone è ricavata un'area uffici.

La capacità massima di deposito è pari a **500 m³** corrispondenti a **69 Mg**. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è pari a **69 Mg** di rifiuti pericolosi².

² La capacità massima di stoccaggio indicata tiene conto dell'aumento autorizzato con il presente provvedimento, la cui attuazione è tuttavia subordinata all'avvenuta accettazione delle integrazioni alle polizze fideiussorie da parte del Servizio in intestazione. Nel frattempo i quantitativi massimi stoccabili sono pari a **250 m³** corrispondenti a **20 Mg**.

SEZIONE 3 –PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

La presente sezione sostituisce la sezione 3 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i..

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA e nelle successive comunicazioni da cui discendono gli atti di aggiornamento.

3.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

3.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio sono esclusivamente quelle riportate al punto **2.1)** della precedente sezione **2**. I rifiuti sono depositati nei settori individuati al punto **2.2)** della precedente sezione **2**, con le modalità ivi riportate;

3.3) la capacità massima di stoccaggio dell'installazione è quella riportata al precedente punto **2.3)**, suddivisa tra i vari settori come dettagliato al punto **2.2)** della precedente sezione **2**;

3.4) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree appositamente individuate nella planimetria allegata alla comunicazione di aggiornamento del 29/12/2016 di prot. C.M.T. n. 151781. Le aree devono essere delimitate attraverso apposita segnaletica a terra e tramite l'apposizione di cartelli ben visibili che riportino la sigla identificativa dell'area e le tipologie di rifiuti in essa stoccabili;

3.5) i rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, diversi da quelli sanitari a rischio infettivo per i quali vale specificatamente quanto disposto al successivo punto **3.11)**, possono essere posizionati direttamente a terra solo se stoccati in contenitori rigidi, che possono essere impilati per un'altezza massima non superiore ai 3 metri. Per altre tipologie di contenitori (ad es. a titolo esemplificativo e non esaustivo scatole di cartone, sacchi di plastica ecc.) lo stoccaggio a terra deve avvenire tramite l'impiego di apposite strutture di contenimento per l'intercettazione del materiale fuoriuscito da eventuali lesioni del contenitore stesso;

3.6) è ammesso lo stoccaggio direttamente a terra di rifiuti solidi contenuti in big bags, che possono essere impilati al massimo su due file sovrapposte. In caso di materiali fangoso palabili, lo stoccaggio a terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento delle eventuali perdite di liquidi;

3.7) i rifiuti liquidi possono essere stoccati su bacini di contenimento, sovrapponendoli fino ad un massimo di 3 file, purchè siano parte di un unico collo. Ai fini della presente prescrizione si intende per collo un contenitore plastico rigido o una pedana sopra la quale i contenitori sono opportunamente avvolti da cellofan;

3.8) i bacini di contenimento o le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere dimensionati in modo da poter contenere almeno un terzo del volume complessivo dei contenitori stoccati e, in ogni caso, l'intero volume del contenitore più grande;

3.9) i colli di rifiuti così come definiti al precedente punto **3.7)**, devono riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto (CER e descrizione), il suo stato fisico e le sue caratteristiche di pericolo, fatti salvi gli adempimenti eventualmente previsti da altre normative specifiche in materia; la verifica della correttezza dell'etichettatura deve essere effettuata già al ricevimento dei rifiuti;

3.10) i rifiuti devono essere disposti in modo da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione. A tal fine tra i colli di rifiuti deve essere mantenuto un corridoio di larghezza almeno pari a 60 cm per l'agevole individuazione e rimozione di eventuali contenitori lesionati;

3.11) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti. In particolare:

- i contenitori impiegati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. n.254/2003;

- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati direttamente a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati su idonea struttura di contenimento, per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;

- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti non sono ammesse operazioni di travaso, cernita o compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è, parimenti, prevista attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili;

- in caso di rinvenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura riportata nella "Procedura del sistema di gestione integrato – protocollo gestione rifiuti" Cod. POI25 Rev1 del 13/9/2016 e s.m.i. allegata alla comunicazione del 29/12/2016 di prot. C.M.T. n. 151781. Nel caso in cui lo sversamento di materiale a rischio infettivo interessi il bacino di contenimento, lo stesso dovrà essere sottoposto ad idonea disinfezione;

- presso l'installazione deve essere disponibile un congruo numero di contenitori omologati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari nuovi da utilizzare in caso di necessità per le procedure di reinfustamento di cui al punto precedente, oltre che idonei DPI per la protezione degli operatori;

- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni. Tale disposizione non si applica a rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo quali ad es. medicinali, reflui da laboratorio ecc.;

3.12) la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto specificatamente disposto dal D.lgs. 49/2014 e s.m.i.. In caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al punto **3.18)**;

3.13) non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati. È onere del gestore verificare, anche tramite l'effettuazione di analisi periodiche o di verifiche presso il

produttore, che i rifiuti che potrebbero in ragione della loro origine essere contaminati o contenere PCB (ad. es. oli minerali usati, apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi) siano privi di tali inquinanti, in modo tale da assicurarne il corretto smaltimento presso gli impianti di destinazione finale;

3.14) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo;

3.15) fatto salvo quanto previsto al precedente punto **3.13)**, gli oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.16) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso all'impianto;

3.17) devono essere sottoposti a controllo radiometrico i rifiuti di origine sanitaria, indipendentemente dal loro rischio infettivo, e i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;

3.18) in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste dall'art. 25 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. e dal "*Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino*" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035. Il presente provvedimento non autorizza la gestione di materiale radioattivo la cui presenza presso l'installazione è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale e deve e la cui detenzione deve essere limitata ai tempi tecnici necessari all'avvio a corretto smaltimento secondo la procedura dell'SGA, appositamente implementata;

3.19) è vietato il ritiro di rifiuti di natura domestica, conferiti da privati cittadini;

3.20) deve essere mantenuta in efficienza la pavimentazione dei capannoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti. Le operazioni di lavaggio, pulizia e disinfezione (in caso di sversamenti di materiali che la richiedano) devono essere effettuate con i sistemi appositamente previsti nella documentazione progettuale. I reflui liquidi devono essere smaltiti come rifiuti in impianti autorizzati. I materiali assorbenti utilizzati per la pulizia delle aree in caso di sversamenti di rifiuti a rischio infettivo

devono essere smaltiti a loro volta come rifiuti pericolosi a rischio infettivo;

3.21) presso l'installazione devono essere disponibili dispositivi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 qualora applicabili all'attività cui il provvedimento si riferisce;

3.22) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di vigilanza e controllo, compreso il Comune di Nichelino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte del gestore. Deve essere reso possibile, inoltre, il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento e reperire un referente tecnico;

3.23) la presente autorizzazione deve essere custodita, anche in copia, presso l'installazione a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.24) al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino, indicando la problematica riscontrata, le modalità e le tempistiche previste per la sua risoluzione, aggiornando se necessario la procedura di gestione delle emergenze trasmessa in allegato alla comunicazione del 29/12/2016, di prot. C.M.T. n. 151781;

3.25) in caso di rilevamento di sorgenti orfane, vale quanto disposto al precedente punto **3.18)** del presente allegato;

3.26) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione (con un anticipo di almeno 60 giorni) al Servizio scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti presenti ed alla dismissione delle strutture con le modalità e le tempistiche contenute nel piano di dismissione depositato agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) che dovrà essere aggiornato in occasione del preavviso di fine esercizio.

ADEMPIMENTI SPECIFICI

3.27) entro il termine di sei mesi dalla data di attuazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento³, deve essere effettuata una campagna di misurazione del rumore per verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte. I risultati di detta campagna devono essere trasmessi con le modalità previste alla successiva sezione **4**. Nel caso di eventuali criticità, il gestore dovrà proporre ed attuare idonei accorgimenti, finalizzati ad una loro completa risoluzione.

³ Per data di attuazione si intende la data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Servizio Scrivente che consente l'aumento dei quantitativi stoccati in impianto. Le altre variazioni sono efficaci a decorrere dalla data di emanazione del presente atto.

SEZIONE 4 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

La presente sezione sostituisce interamente la sezione 4 dell'allegato all'AIA n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino.

Il Servizio in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

4.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento⁴ suddivisi per CER;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

4.2) ADEMPIMENTI SPECIFICI

Devono essere trasmessi gli esiti della campagna di misurazione del rumore effettuata in ottemperanza a quanto disposto al punto 3.27) della precedente sezione 3.

4.3) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

4.4) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le

⁴ per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2017 dovranno essere inviati i dati relativi al 2016.

dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.